

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4126 di Martedì 21 novembre 2017

# Inail: le misure di prevenzione nell'esecuzione dei lavori in copertura

*Un nuovo documento Inail si sofferma sull'esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura e sulle idonee misure di prevenzione e protezione. La non uniformità della normativa regionale, le norme UNI e le cause degli infortuni.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSPIM12] ?#>

Roma, 21 Nov ? Più volte sul nostro giornale abbiamo ricordato come la principale causa di infortunio grave o mortale, nel comparto edile, sia rappresentata dalle cadute dall'alto relative a lavori in quota. E come la maggior parte di queste cadute si verificano durante le **attività svolte su coperture**, in attività di edificazione o di manutenzione.

Per conoscere alcune delle più diffuse dinamiche infortunistiche è sufficiente leggere la nostra rubrica "Imparare dagli errori", dedicata al racconto degli infortuni, che al tema delle coperture (attività, accesso e transito sulle coperture) ha dedicato numerose puntate.

E proprio in relazione all'alto numero di infortuni, in questi anni non solo è aumentata l'attenzione alla sicurezza dei lavoratori che eseguono la attività su coperture, ma in molte **regioni italiane** sono entrati in vigore specifici regolamenti. Regolamenti che definiscono le istruzioni tecniche per i "progetti relativi ad attività inerenti le coperture di nuove costruzioni come di edifici esistenti, prevedendo l'applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza". E in assenza di una legislazione nazionale specifica che "imponga di dotare le coperture di tali sistemi di sicurezza, alcune regioni hanno legiferato in tal senso rendendo **obbligatorie le disposizioni nei loro territori**". Ed è venuta così a crearsi "una **legislazione non uniforme tra le regioni**, che ha quindi determinato inevitabilmente una condizione variegata di disposti normativi".

A raccontare in questi termini la situazione normativa è un nuovo **Quaderno di ricerca** dell' Inail, uno strumento a disposizione dei ricercatori e dei ruoli professionali dell'Istituto per rendere pubblici i risultati più rilevanti delle loro attività.

In particolare nel Quaderno "**Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione**", a cura di Luca Rossi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail), si fa riferimento ai risultati relativi all'obiettivo di ricerca P4O4 "Analisi delle criticità e dell'effettiva applicabilità della norma in materia di salute e sicurezza".

Il Quaderno di ricerca si sofferma sulle **misure di prevenzione**, anche se "individuare tutte le possibili misure di prevenzione e protezione non è facile". Nel documento ne sono analizzate alcune "per l'accesso ( piattaforme di lavoro mobili elevabili, ponteggi, scale a pioli anticaduta, scale portatili, trabattelli), altre relative al transito e all'esecuzione (parapetti di sommità,

parapetti provvisori, reti di sicurezza, ancoraggi e sistemi di ancoraggio, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto)".

Lo studio cerca, inoltre, di "identificare e fornire informazioni e dati agli operatori di settore che possono essere utilizzati anche dalle istituzioni pubbliche per la loro attività di verifica, controllo e indirizzo per condividere le misure di sicurezza da adottare per l'esecuzione delle attività sulle coperture". Chiaramente il documento non vuole essere esaustivo, ma si propone comunque di affrontare "una parte delle problematiche relative alla realizzazione delle citate misure, con particolare riguardo ai requisiti che i prodotti debbono soddisfare". E proprio l'esplicitazione di tali requisiti è "la sintesi di specifica attività effettuata dal Dipartimento, anche a livello sperimentale, negli ambiti di ricerca e normativa nazionale e internazionale".

Nelle premesse del documento si indica dunque che, tenendo conto che ci sono anche regioni che non dispongono di una legislazione in materia di lavoro sulle coperture, si è creata negli anni, come già ricordato, una **legislazione non uniforme** tra le Regioni. E uno degli argomenti trattati in maniera difforme è quello "riguardante l'obbligo di esecuzione dei lavori in copertura, mediante l'utilizzo dei sistemi di ancoraggio permanenti, anche per la sola manutenzione periodica della stessa".

Per aumentare poi la confusione nell'approccio alla problematica si è aggiunta la "**norma UNI EN 795:2012**, spesso prevista all'interno delle leggi di alcune regioni e quindi di fatto obbligatoria soltanto in quei territori, che aveva definito DPI tutti i sistemi di ancoraggio elencati nella norma stessa: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D e tipo E".

Tuttavia per quanto concerne le caratteristiche degli "ancoraggi permanenti e non permanenti", in Italia si è fatta chiarezza attraverso la Circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2015, n. 3 ("Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto - Chiarimenti") che PuntoSicuro ha presentato nell'articolo "Cadute dall'alto: una nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio".

Inoltre in Europa "la decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 della Commissione del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma EN 795:2012, ha posto la parola fine all'applicazione controversa e contraddittoria della stessa non permettendo più l'utilizzo di dispositivi di tipo 'non permanente' quando essi venivano lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi". E si ricorda anche che riguardo ad un tema così confuso "fondamentale è stato il **contributo dell'UNI** che in poco tempo ha emanato le norme:

- **UNI 11158:2015** - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale dalle cadute - Guida per la selezione e l'uso;

- **UNI 11578:2015** - Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova;

- **UNI 11560:2014** - Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione".

Ricordiamo che PuntoSicuro ha affrontato questo tema, con riferimento anche alle citate norme tecniche, anche con un' intervista all'Ing. Luigi Cortis (DITSIPIA, Inail).

Si indica poi che le **disposizioni regionali più recenti** "non prevedono più l'obbligo 'generico' dell'installazione dei sistemi di ancoraggio, ma l'adozione di misure a carattere permanente". Anche se sulle coperture esistenti, "nelle quali non sia possibile adottare misure di questo tipo a causa di caratteristiche strutturali non idonee, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento, esse possono essere di tipo provvisorio ('non permanente')".

In tali disposizioni viene poi ribadito il **concetto di priorità delle misure collettive** rispetto a quelle individuali. Nel quaderno si ricorda che le misure di prevenzione e protezione in dotazione alla copertura "sono incorporate nella copertura o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sulla copertura. Le misure di prevenzione e protezione ausiliarie sono, invece, le altre misure la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sulla copertura".

In particolare le misure "**in dotazione**" e "**ausiliarie**" sono dunque finalizzate a:

- "l'accesso o lo sbarco in copertura;
- il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

Le misure dovranno essere realizzate "prioritariamente" attraverso "apprestamenti e/o dispositivi di tipo permanente": ciò "non crea troppe difficoltà in caso di nuove costruzioni mentre è spesso difficile, e a volte impossibile, negli edifici esistenti. In questi casi dovranno essere adottate opere provvisorie, attrezzature e/o dispositivi non permanenti".

Nelle premesse si sottolinea inoltre che spesso il **problema legato alle attività in copertura**, "non è unicamente associato alla mancata osservanza delle norme base di sicurezza ma anche all'errato utilizzo di opere provvisorie, attrezzature di lavoro, sistemi di protezione contro le cadute dall'alto derivante dalla mancata o insufficiente informazione, formazione e addestramento del lavoratore". Ed è dunque di fondamentale importanza che lavoratori e datori di lavoro "comprendano appieno che **la questione non riguarda genericamente gli adempimenti normativi, ma anche e forse soprattutto le procedure, le attrezzature e i dispositivi corretti da utilizzare durante l'attività lavorativa**, elementi che tutti insieme concorrono a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro".

L'**indice** del documento:

Premessa

Definizioni

1. Riferimenti

1.1 Legislazione nazionale

1.2 Legislazione regionale

1.2.1 Elementi dei regolamenti

1.2.2 Elaborato tecnico della copertura

1.3 Fascicolo tecnico

1.4 UNI 11560: 2014

1.5 Tipologia di attività

## 1.6 Limiti di applicazione

## 2. Valutazione del rischio

### 2.1 Analisi del rischio

#### 2.1.1 Rischi prevalenti

#### 2.1.2 Rischi concorrenti

#### 2.1.3 Rischi susseguenti

#### 2.1.4 Rischi derivanti dall'attività lavorativa

### 2.2 Esposizione al rischio

### 2.3 Riduzione del rischio

#### 2.3.1 Riduzione del rischio di caduta dall'alto

#### 2.3.2 Riduzione del rischio di urto contro parapetti e reti di sicurezza

### 2.4 Piano di emergenza

## 3. Elementi caratteristici della copertura

### 3.1 Inclinazione

### 3.2 Resistenza strutturale e fragilità

## 4. Accesso e/o sbarco

### 4.1 Piattaforme di lavoro mobili elevabili

### 4.2 Ponteggi

### 4.3 Scale a pioli anticaduta

### 4.4 Scale portatili

### 4.5 Trabattelli

## 5. Transito ed esecuzione

### 5.1 Parapetti di sommità

#### 5.1.1 Generalità

## 5.1.2 Adeguata valutazione dei rischi e specifico progetto

## 5.2 Parapetti

### 5.2.1 Parapetti provvisori

#### 5.2.2.1 Generalità

#### 5.2.2.2 Tipologie

#### 5.2.2.3 Posizionamento

### 5.2.3 Parapetti permanenti

## 5.3 Reti di sicurezza

### 5.3.1 Generalità

### 5.3.2 Tipologie

### 5.3.3 Posizionamento

### 5.3.4 Altezze di caduta e larghezza di raccolta

## 5.4 Ancoraggi e sistemi di ancoraggio

### 5.4.1 Generalità

### 5.4.2 Classificazione

### 5.4.3 Tirante d'aria

#### 5.4.3.1 Tirante d'aria su ancoraggio puntuale

#### 5.4.3.2 Tirante d'aria su ancoraggio lineare

### 5.4.4 Requisiti

#### 5.4.4.1 Requisiti prestazionali

#### 5.4.4.2 Requisiti geometrici

### 5.4.5 Influenza della tipologia di copertura

### 5.4.6 Spostamenti

### 5.4.7 Verifiche di funzionalità dell'installazione

## 5.5 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto

### 5.5.1 Generalità

### 5.5.2 Classificazione

### 5.5.3 Sistemi di trattenuta

5.5.4 Sistemi di posizionamento sul lavoro

5.5.5 Sistemi di arresto caduta

5.5.6 Sistemi di salvataggio

Riferimenti bibliografici e normativi

RTM

***Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:***

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail, " Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione", a cura di Luca Rossi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail), Quaderno di ricerca numero 15, ottobre 2017 (formato PDF, 5.73 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "Esecuzione in sicurezza di lavori in copertura. Le misure di prevenzione".

***Scarica la normativa di riferimento:***

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Circolare n.3 del 13 febbraio 2015 - Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto. Chiarimenti ? documento firmato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali), Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale)

Decisione di Esecuzione (Ue) 2015/2181 della Commissione del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta ? dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)